

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE
DEI MEMBRI DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Articolo 1

Indizione delle elezioni

1.1 Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma, il Direttore di Dipartimento indice, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'assunzione dell'Ufficio, le elezioni per la nomina dei membri della Giunta. Tale termine può essere esteso in presenza di casi di forza maggiore.

1.2 Entro sessanta giorni dalla costituzione di una nuova Unità, il Direttore dovrà indire l'elezione dei relativi rappresentanti nel numero previsto dall'art. 5, comma 7 del Regolamento di Dipartimento.

1.3 Negli stessi tempi di cui ai commi precedenti il Direttore dovrà indire l'elezione dei rappresentanti dei docenti non afferenti ad alcuna Unità nel caso in cui si formi in Dipartimento (p.es. a seguito di scioglimento di un'Unità o di nuovi assunti che non abbiano afferito ad alcuna Unità) un numero di questi docenti superiore al Numero Minimo definito dall'art. 5, comma 3 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Articolo 2

Elettorato attivo

2.1 L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Ordinari, a tutti coloro i quali, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano la qualifica di Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, in regime di tempo pieno o definito.

2.2 L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Associati, a tutti coloro i quali, alla stessa data di cui sopra, rivestano la qualifica di Professore associato afferente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, in regime di tempo pieno o definito.

2.3 L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Ricercatori, a tutti

coloro i quali, alla stessa data di cui sopra, rivestano la qualifica di Ricercatore afferente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, sia a tempo determinato che indeterminato, in regime di tempo pieno o definito.

2.4 L'elettorato attivo spetta, per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato afferente al Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

2.5 L'elettorato attivo spetta, per l'elezione dei rappresentanti delle Unità, secondo i criteri riportati nell'art. 5, comma 7 del Regolamento sopra citato, a tutti i componenti di ciascuna Unità.

2.6 Qualora in Dipartimento sia presente un numero di docenti non afferenti a alcuna Unità superiore al numero minimo definito dall'art. 5, comma 3, anche ad essi spetta l'elettorato attivo per la nomina di uno o più rappresentanti, in numero pari all'intero, arrotondato per difetto, dato dal rapporto tra il numero di docenti non afferenti ad alcuna Unità ed il Numero Minimo.

Articolo 3

Elettorato passivo

3.1 L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Ordinari, a tutti i Professori Ordinari afferenti al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, aventi elettorato attivo, in regime di tempo pieno o definito.

3.2 L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Professori Associati, a tutti i Professori Associati afferenti al Dipartimento sopra citato, aventi elettorato attivo, in regime di tempo pieno o definito.

3.3 L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante dei Ricercatori, a tutti i Ricercatori afferenti al Dipartimento sopra citato, aventi elettorato attivo, sia a tempo determinato che indeterminato, in regime di tempo pieno o definito.

3.4 L'elettorato passivo spetta, per l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo, a tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, escluso il responsabile amministrativo-gestionale, già presente di diritto in Giunta con diritto di voto.

3.5 L'elettorato passivo spetta, per l'elezione dei rappresentanti di ciascuna Unità, a tutti i componenti di ciascuna Unità aventi elettorato attivo secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Di questi, colui che ottiene più voti assume il ruolo di Coordinatore dell'Unità.

3.6 L'elettorato passivo spetta, altresì, a tutti i docenti non afferenti ad Unità, per l'elezione di uno o più loro Rappresentanti, qualora sia presente in Dipartimento un numero di docenti non afferenti ad alcuna Unità superiore al numero minimo definito dall'art. 5, comma 3 del Regolamento di Dipartimento.

Articolo 4

Convocazione degli aventi diritto

4.1 Per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti delle qualifiche, il Direttore del Dipartimento provvede, almeno sette giorni prima della data dello svolgimento della votazione, alla convocazione degli aventi diritto al voto, mediante posta elettronica all'indirizzo di Ateneo, indicando: l'ubicazione del seggio elettorale, la data della votazione, in una sola giornata, e l'orario di apertura del seggio, almeno pari a tre ore e nei giorni e orari di apertura del Dipartimento; ogni ulteriore notizia utile alla consultazione. E' possibile il ricorso a strumenti per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica.

4.2 Con le stesse modalità, il Direttore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti delle Unità e dei rappresentanti dei docenti non afferenti ad alcuna unità.

4.3 Nel caso di costituzione di una nuova Unità, il Direttore provvede entro sessanta giorni all'indizione delle elezioni dei relativi rappresentanti.

4.4 Nel caso in cui l'elezione dei rappresentanti delle qualifiche e delle Unità avvenga contestualmente, il Direttore potrà convocare un'unica Commissione elettorale, nei modi e tempi sopra indicati, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 5

Norme generali sulle elezioni dei componenti la Giunta e sulla Commissione elettorale

5.1 La votazione dei componenti la Giunta si svolge con voto segreto, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

5.2 Quando le elezioni dei rappresentanti delle qualifiche e delle Unità sono contestuali, ciascun elettore può esprimere: a) una preferenza per il rappresentante della propria qualifica; b) una preferenza per il rappresentante dell'Unità alla quale appartiene o, in alternativa, una preferenza per i rappresentanti di coloro che non hanno afferito ad alcuna Unità nel caso in cui sussistano i requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 6 del presente regolamento.

5.3 Un docente che risulti eletto sia come rappresentante della propria qualifica sia come rappresentante di Unità (o rappresentante di docenti non appartenenti ad alcuna Unità) può optare per il ruolo che preferisce. Nel ruolo rimasto vacante subentra il più votato dei non eletti o, in caso di parità tra questi, il più anziano in ruolo.

5.4 In caso di decadenza di un membro della Giunta, subentra il secondo più votato nella rispettiva categoria, che rimane in carica per la residua durata del mandato. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi abbia una maggiore anzianità anagrafica. Se non vi sono altri votati di quella qualifica, il Direttore indice elezioni suppletive. Nel caso di decadenza di un rappresentante di Unità o di un rappresentante dei docenti non appartenenti ad alcuna Unità, si procede al subentro solo se sussistono le condizioni di cui all'art. 5 comma 7 del Regolamento del Dipartimento e all'art. 2 comma 6 del presente regolamento.

5.5 Un membro della Giunta decade automaticamente in caso di scioglimento dell'Unità di cui è rappresentante.

5.6 Un membro eletto come rappresentante di una determinata qualifica che passi alla qualifica successiva per progressione di carriera decade automaticamente dalla Giunta.

5.7 La Commissione elettorale è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento, almeno sette giorni prima della data fissata dallo stesso per le votazioni.

5.8 La Commissione elettorale è formata da un minimo di tre o da un massimo di cinque Componenti effettivi, e da un numero congruo di Supplenti, scelti fra i Componenti il Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo.

5.9 La Commissione elettorale è presieduta dal Componente con maggiore anzianità di ruolo; le funzioni di Segretario sono assunte dal Componente con minore anzianità di ruolo o dal componente designato dal Presidente.

5.10 Il seggio elettorale deve osservare l'orario di apertura definito dal Direttore del Dipartimento.

5.11 La Commissione elettorale si deve costituire almeno mezz'ora prima dell'inizio della votazione, al fine di provvedere alla validazione delle schede e ad ogni altra operazione utile.

5.12 La Commissione elettorale deve operare con la contemporanea presenza della maggioranza dei suoi Componenti.

Articolo 6

Processo verbale

6.1 Tutte le operazioni elettorali debbono essere riportate su apposito verbale, redatto in duplice copia, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione elettorale e dagli stessi siglato in ciascun foglio.

6.2 Una copia del verbale delle operazioni elettorali, debitamente sottoscritta da tutti i componenti della Commissione elettorale, deve essere trasmessa, non oltre il giorno successivo a quello della votazione, al Direttore del Dipartimento, il quale provvede alla nomina degli eletti, con proprio decreto, entro sette giorni dal ricevimento del verbale.